



Data 1.2.2007
Responsabile Simona Bustini Grob
Servizio giuridico
Telefono diretto +41 31 322 84 42
E-mail diretto simona.bustini@ebk.admin.ch
No rif. 2007-01-18/127

Destinatari:

- tutte le banche e i commercianti di valori mobiliari
- tutte le società di revisione delle banche e dei commercianti di valore immobiliare

Comunicazione CFB n. 43 (2006) del 1 febbraio 2007

Relazioni d'affari con «Fiduciarie statiche» di diritto italiano – Applicazione dell'Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro alle controllate italiane di gruppi bancari svizzeri

I gruppi bancari svizzeri sono tenuti ad osservare i principi fondamentali dell'Ordinanza della CFB sul riciclaggio di denaro (ORD-CFB), in particolare per quanto concerne la determinazione dell'avente diritto economico, anche nelle succursali o nelle società estere del gruppo. In ragione della regolamentazione giuridica a cui sono assoggettati determinati intermediari finanziari («Fiduciarie statiche») in Italia, la CFB ha emanato una deroga in merito all'obbligo di determinazione dell'avente diritto economico. Le relazioni d'affari con le «Fiduciarie statiche» in Svizzera, invece, continuano a essere disciplinate dalle usuali disposizioni.

Gentili signore, egregi signori

1. Applicazione dell'ORD-CFB nelle succursali e nelle società estere dei gruppi bancari svizzeri

Gli intermediari finanziari con sede in Svizzera devono determinare, limitare e controllare in maniera globale i propri rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (art. 9 ORD-CFB). Essi devono vigilare affinché anche le proprie succursali all'estero nonché le società estere del proprio gruppo attive nel settore finanziario si conformino ai principi fondamentali dell'ORD-CFB (art. 3 ORD-CFB), in particolare per quanto concerne la determinazione dell'avente diritto economico dei valori patrimoniali conferiti.

2. Relazioni d'affari con «Fiduciarie statiche» in Italia

Le società fiduciarie statiche di amministrazione italiane (di seguito «Fiduciarie statiche») gestiscono in qualità di fiduciarie il patrimonio di clienti privati domiciliati in Italia.



Ai sensi della legislazione italiana, esse sono tenute a gestire in proprio nome, presso una banca, i conti ed i depositi amministrati per la propria clientela privata. Esse non possono comunicare alla banca l'identità dei propri clienti senza il consenso scritto di questi ultimi; cosa che in Italia, apparentemente, si verifica di rado. Pertanto le controllate italiane di banche svizzere non possono determinare gli aventi diritto economico dei conti e dei depositi delle «Fiduciarie statiche». Le normative italiane sono in conflitto con le disposizioni dell'ORD-CFB relative all'osservanza dei principi fondamentali nonché all'obbligo di controllo globale dei rischi di reputazione (vedi punto 1). D'altro canto, se le controllate italiane delle banche svizzere ottemperano ai propri obblighi previsti dall'ORD-CFB, le relazioni d'affari con le «Fiduciarie statiche» non appartenenti al proprio gruppo restano loro precluse. Conformemente ai disposti dell'Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro (Art 3 cpv. 2 ORD-CFB), un istituto bancario svizzero ha segnalato tale svantaggio concorrenziale alla Commissione federale delle banche.

3. Prassi eterogenea delle banche svizzere

Da una ricerca condotta presso le banche elvetiche che intrattengono relazioni d'affari con le «Fiduciarie statiche» in Italia, è emersa l'esistenza di prassi e soluzioni eterogenee: determinati intermediari finanziari aprono relazioni d'affari in Italia con «Fiduciarie statiche» soltanto se vengono loro trasmessi i nominativi degli aventi diritto economico, mentre altri non richiedono alcuna dichiarazione in merito. Allo scopo di garantire la sicurezza giuridica e la parità di trattamento, la prassi non uniforme delle banche svizzere nelle relazioni d'affari con le «Fiduciarie statiche» in Italia deve essere sostituita da una soluzione applicabile alla totalità degli istituti bancari svizzeri. La situazione attuale necessita pertanto di un chiarimento da parte della CFB.

4. Deroga per le relazioni d'affari con le «Fiduciarie statiche» in Italia

Secondo quanto comunicato dalla Banca d'Italia, le «Fiduciarie statiche» sono soggette a una vigilanza in materia di riciclaggio di denaro, ma non a una vigilanza prudenziale. Conformemente al diritto italiano, all'atto del deposito di fondi della clientela, esse non sono autorizzate a comunicare alle banche gli aventi diritto economici delle somme conferite. Alla luce di tale fattispecie la Commissione delle banche, in occasione della riunione del 23 novembre 2006, ha deliberato di esentare i gruppi bancari svizzeri, limitatamente alle relazioni d'affari delle proprie controllate in Italia con le «Fiduciarie statiche», dall'obbligo di determinare l'avente diritto economico dei valori patrimoniali. Tale misura fa decadere di fatto lo svantaggio concorrenziale degli istituti bancari svizzeri rispetto alle banche locali. La Commissione federale delle banche ha comunicato la propria decisione alla Banca d'Italia.

5. Non applicabilità della deroga ai rapporti d'affari con le «Fiduciarie statiche» in Svizzera

Per le relazioni d'affari tra le banche in Svizzera e le «Fiduciarie statiche» italiane in Svizzera, permane l'obbligo di determinare l'avente diritto economico in conformità alla CDB 03. Infatti, ai sensi della cifra marginale 34 della CDB 03, le banche e determinati intermediari finanziari con sede in Svizzera o all'estero non sono in linea di principio



Eidgenössische Bankenkommission
Commission fédérale des banques
Commissione federale delle banche
Swiss Federal Banking Commission

tenuti ad alcuna dichiarazione circa l'avente diritto economico (cpv. 1). Per intermediari finanziari (cpv. 3) si intendono le direzioni di fondi, le assicurazioni vita, i commercianti di valori mobiliari e gli istituti di previdenza professionale. Il termine «intermediari finanziari» non include i gestori patrimoniali indipendenti non sottoposti a vigilanza prudenziale in Svizzera. Le «Fiduciarie statiche» fanno gestione patrimoniale per privati, cioè svolgono un'attività comparabile a quella dei gestori patrimoniali svizzeri indipendenti. In Svizzera esse non rientrano, quindi, nell'ambito di applicazione della deroga di cui sopra, e non possono essere considerate intermediari finanziari ai sensi della cifra marginale 34 cpv. 3 CDB 03. Il trattamento di tali relazioni d'affari delle banche svizzere è pertanto equiparato a quelle con altri gestori patrimoniali non sottoposti a vigilanza prudenziale.

Distinti saluti

Segretariato della

COMMISSIONE FEDERALE DELLE BANCHE

Daniel Zuberbühler
Direttore

Dr. Urs Zulauf
Vicedirettore